

DELIBERA N. 149/09/CSP

DIFFIDA ALLA SOCIETA' RADIO TELE EUROPA RTE S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "RTE 24 TELEEUROPA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

PROCEDIMENTO N. 1880/AQ

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive*

su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 132/08 / DIC /PROC. n. 1880/AQ del 29 settembre 2008 – notificato in data 16 ottobre 2008, con il quale è stata contestata alla società “RADIO TELE EUROPA R.T.E. S.r.l.”, con sede legale in Perugia, Via Pievaiola km. 5,8, concessionaria dell’emittente televisiva locale denominata “RTE 24 - TELEEUROPA”, la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 4, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la verifica inerente la programmazione dell’emittente televisiva locale “RTE 24 - TELEEUROPA”, eseguita per sub-delega dal Gruppo della Guardia di Finanza – Compagnia di Perugia, con accesso ispettivo effettuato il 7 maggio 2008 presso la sede legale della società “RADIO TELE EUROPA R.T.E. S.r.l.”, ha portato all’accertamento dell’irregolare tenuta del registro dei programmi esibito, risultato bollato e vidimato (foglio n. 1000) in data 16.01.2007 dal Notaio Anedda Angioj Paolo-Efisio di Virginio di Perugia (rep. N. 165963), ma recante la prima scritturazione (foglio n.1) in data 29.11.2006, con l’annotazione “JINGLE PUBBLICITA” dalle ore 00.46.27 alle ore 00.46.36; inoltre, all’esito dell’accertamento delegato, relativamente al monitoraggio dei programmi trasmessi nei giorni 08, 09 e 10 luglio 2007 (le cui registrazioni su supporti magnetici erano state eseguite dal competente Ispettorato Territoriale delle Comunicazioni), alle corrispondenti pagine del registro (comprese tra il foglio 965 e il foglio 976), il personale della Compagnia di Perugia ha, altresì, rilevato: per alcuni programmi la non coincidenza con la data e la fascia oraria di irradiazione; mentre altri programmi monitorati non erano stati riportati sul registro in questione: così come si evince dalla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza ed acquisita agli atti;

RILEVATO che la predetta società e, per essa, l’Amministratore unico Mirella Bianconi, ha presentato in data 27 novembre 2008, prot. n. 0074961, uno scritto difensivo, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’articolo 9 del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, avente ad oggetto le giustificazioni, avanzate solo in punto di fatto, relative alla contestazione n. 132/08/DIC e che di seguito si riportano:

“ - *I registri dei programmi vengono compilati con sistema automatico se, come nel caso del periodo da Voi monitorato, c’è un intervento manuale per problemi tecnici, la macchina non registra la messa in onda di quel periodo. E’ questo il caso da Voi evidenziato infatti il giorno 10.07.2007 dalle ore 19:33 alle ore 19:35 (per circa 2 minuti) per un problema tecnico l’operatore di turno, per evitare di andare in onda con il “nero”, ha inserito una videocassetta manuale. Appena ha risolto il problema ha fatto ripartire la macchina in automatico dimenticandosi di comunicare all’addetto alla compilazione del registro l’operazione manuale effettuata.*

- *Sempre nel periodo monitorato e per l'esattezza il giorno 08.07.2007 è andata in onda una videocassetta da noi registrata come "L'ALTRO FESTIVAL". Lo spazio era stato venduto alla Ditta "Comitato Video Loco", spazio dentro il quale non ci era stato segnalato inserimento pubblicitario impedendoci pertanto di poterlo registrare come tale.*

- *In riferimento alla contestazione relativa alla tardiva vidimazione del registro dei programmi trasmessi comunichiamo che l'addetta alla compilazione del registro accertasi tardivamente di aver terminato il registro per avere una continuità ha dovuto registrare la programmazione nei fogli disponibili vidimati in data 16.01.2007.";*

CONSIDERATO che non possono trovare accoglimento le giustificazioni proposte dalla Parte per le seguenti motivazioni:

- in merito alla corretta tenuta del registro dei programmi: la Parte ammette che il registro – come evidenziato nell'atto di contestazione – non era regolarmente vidimato in conformità alle disposizioni dell' articolo 2215 del codice civile: come richiamato dall'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- in merito alla compilazione con sistema automatico del registro dei programmi: al riguardo la Delibera 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 non prevede metodologie particolari di compilazione, ma fornisce il modello del foglio del registro dei programmi trasmessi – nel caso *de quo* – dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche (*allegato "B"*) e la classificazione delle tipologie dei programmi (*allegato "C"*); la circostanza addotta dalla Parte che l'intervento manuale per problemi tecnici avrebbe compromesso la regolare annotazione sul registro dei programmi effettivamente irradiati nei giorni 10.07.2007 e 08.07.2007, non può trovare accoglimento in quanto dalla verifica eseguita dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Perugia, esaminando i fogli del registro relativi ai giorni monitorati – 8, 9 e 10 luglio 2007 – e confrontandoli con i dati risultanti dal monitoraggio dei programmi effettivamente trasmessi negli stessi giorni, alle corrispondenti pagine del registro (comprese tra il foglio 965 e il foglio 976), è stato rilevato: per alcuni programmi la non coincidenza con la data e la fascia oraria di irradiazione, mentre altri programmi monitorati non erano stati riportati sul registro in questione. Detto "inconveniente" è stato evidenziato per tutti e tre i giorni oggetto del monitoraggio e non è, pertanto, limitato ai due episodi portati a giustificazione dalla Parte;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (obbligo della tenuta del registro dei programmi – art. 54, comma 1, lettera i), n. 9), ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione della violazione degli obblighi previsti " *dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai Regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi*" (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante " *Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che*

diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e gli allegati B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

RITENUTO, pertanto, sussistente l’obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell’autoproduzione;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l’emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall’Autorità con delibera n. 54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

RIILEVATO che la società concessionaria, pur rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni - che, allo stato, non si ritengono necessari - non ha espressamente richiesto di essere convocata in audizione;

CONSIDERATO che non possono trovare accoglimento le giustificazioni fornite dalla parte, rilevandosi anche l’intervallo temporale intercorso tra la data dei fatti oggetto di contestazione e la data dell’accesso ispettivo, laddove si ritiene che la “disattenzione dei dipendenti” e gli eventuali “inconvenienti tecnici” portati a giustificazione dalla società RADIO TELE EUROPA R.T.E. S.r.l., non sollevano la stessa dalla responsabilità, nella gestione dell’emittente “RTE 24 – TELEEUROPA”, di adottare ogni utile accorgimento affinché siano fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta da parte di quest'Ufficio di nuovi controlli in data 12 marzo 2009, prot. n. 0019580, con nota pervenuta in data 27 maggio 2009 registrata con prot. n. 0041610, la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria ha trasmesso un'ulteriore relazione, completa di allegati, sull'attività svolta dalla Compagnia di Perugia relativamente agli accertamenti effettuati nei confronti della suddetta società, concessionaria dell'emittente televisiva locale: "RTE 24 - TELEEUROPA", dalla quale si evince che l'emittente ha perseverato nel comportamento illegittimo;

RITENUTO, pertanto, che la società RADIO TELE EUROPA R.T.E. S.r.l., con sede legale in Perugia, Via Pievaiola km. 5,8, concessionaria dell'emittente televisiva locale denominata "RTE 24 - TELEEUROPA", con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzioni contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società RADIO TELE EUROPA R.T.E. S.r.l., con sede legale in Perugia, Via Pievaiola km. 5,8, esercente l'emittente televisiva privata operante in ambito locale, denominata "RTE 24 - TELEEUROPA", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopra indicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificati dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 149, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971. n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 9 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola